

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27/02/2023 ORE 20.30

DELIBERAZIONE N. 6

**Oggetto: AFFIDAMENTO “IN HOUSE PROVIDING” DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E RELATIVO ARREDO URBANO ANNI 2023/2028. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 14 C. 3 D. LGS. 201/2022, PROGETTO TECNICO PRESTAZIONALE E BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO.**

Componenti presenti in aula n. 15 su n.17.

Sono assenti i Consiglieri: Ilaria Sormani – Maria Angela Buttiglieri

E' inoltre presente l'Assessore Esterno: Maurizio M. Tomio.

Il Sindaco cede la parola all'assessore Davide Spirito per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

L'Assessore illustra la proposta in argomento. Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

Il Comune di Canegrate, coerentemente con i principi normativi che indirizzano all'aggregazione dei soggetti gestori dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica, intende attivare, a far data dal perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari, il servizio per la “Gestione del verde pubblico e relativo arredo urbano” alla Società “AMGA Legnano S.p.A.” a totale partecipazione pubblica con sede amministrativa a Legnano (MI) in Via Per Busto Arsizio n. 53 C.F. n. 10811500155, con la formula dell' “*in house providing*”, al fine di garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi stessi.

Il Comune di Canegrate detiene una partecipazione nella società AMGA Legnano S.p.A. con sede legale in Legnano (MI), via per Busto Arsizio n. 53 (C.F. e P. IVA 10811500155) congiuntamente ad altri comuni di seguito elencati:

Soci	Quote di partecipazione
Comune di Legnano	66,5710%
Comune di Parabiago	17,8940%
Comune di Canegrate	7,6515%
Comune di Villa Cortese	5,2367%
Comune di Arconate	2,4201%
Comune di Buscate	0,1315%
Comune di Magnago	0,0615%
Comune di San Giorgio su Legnano	0,0068%
Comune di Dairago	0,0068%
Comune di Robecchetto con Induno	0,0068%
Comune di Turbigo	0,0068%
Comune di Rescaldina	0,0068%

L'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i. prevede:

- comma 1: "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";
- comma 3 "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci";

L'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. prevede:

- comma 1 "Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  - oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
  - nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.";

L'iscrizione di AMGA Legnano S.p.A., nell'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie Società in house di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, necessaria al fine di procedere con la stipulazione del contratto, è stata già effettuata a cura del Comune di Legnano per conto proprio e di tutti i Comuni Soci di AMGA in data 25 gennaio 2018 e acquisita al Protocollo dell'Autorità al n. 0007708, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4.3 delle Linee Guida ANAC n. 7 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società in house previsto dall'art 192 D. Lgs n. 50/2016", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017: "(Omissis) Nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti Pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione. (Omissis)";

E' verificata la sussistenza in capo ad AMGA Legnano S.p.A. dei sopraccitati requisiti sottesi all'acquisizione diretta di contratti pubblici dagli Enti Locali soci (capitale societario – controllo analogo – fatturato) e pertanto deve considerarsi agli effetti di legge società "in-house";

#### **Dato atto che:**

AMGA è Società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale in ultimo esplicitata dai D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 175/2016 s.m.i. in materia di in house

providing (in particolare lo Statuto di AMGA si è adeguato ai sensi del Dlgs. n. 175/2016) e gli Enti Locali Soci esercitano su di essa e sul gruppo in house da essa controllato i più ampi poteri di direzione ed influenza sulle scelte strategiche e sulle decisioni più importanti per il tramite di apposito organo denominato “Coordinamento Soci”;

AMGA Legnano S.p.A. quale ente strumentale del Comune, può svolgere “in-house providing” le attività e i servizi elencati all’art 2 dello Statuto sociale e, in particolare, la “*gestione del servizio manutenzione del verde pubblico*”, nonché altre prestazioni connesse o complementari al conseguimento dell’oggetto sociale;

### **Ritenuto che:**

Secondo costante giurisprudenza, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere all’autoproduzione in house dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai generali principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa nonché ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;

Il recente D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all’articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio la redazione di una relazione in capo all’ente affidante. Il suddetto Decreto ha inoltre abrogato l’art. 34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 che prevedeva la redazione di un’apposita relazione “...*che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*”. Per la redazione della relazione art. 34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha predisposto uno schema tipo per facilitare la compilazione ed un Vademecum. Vista la recente normativa introdotta dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa come nota metodologica che nel redigere la relazione, sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, si è voluto comunque uniformare la stessa allo schema tipo predisposto dal Ministero e relativo Vademecum integrando le novità previste dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. In particolare nel suddetto Vademecum si evidenzia che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- . conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- . efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- . efficienza ed economicità nell’erogazione dei servizi, nell’interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- . qualità del servizio;

Il D. Lgs. 23/12/2022, n. 201 definisce:

. Principi Generali - Art.3 comma 2: “*L’istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.*”

- . Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

- art. 14 comma 2: *“Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.”;*

- art. 14 comma 3: *“Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.”*

. Affidamento a società in house art. 17 comma 2: *“Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.”*

. Durata dell'affidamento e indennizzo:

- art. 19 comma 1: *“Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”*

L'affidamento in house ad AMGA del servizio di gestione del verde pubblico e del relativo arredo urbano risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- i. in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
- ii. i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando AMGA una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna; ciò, del resto, costituisce una caratteristica

costante nel tempo per quanto attiene i servizi di gestione del verde pubblico svolti dal gruppo AMGA;

- iii. l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- iv. la scelta a suo tempo operata dalle amministrazioni comunali del territorio, perseguendo l'aggregazione tra le realtà territoriali esistenti, ha consentito un indubbio recupero di efficienza connesso alla creazione di sinergie ed economie di gestione;
- v. la durata dell'affidamento è calcolata nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario tra gli investimenti proposti, i servizi in progetto e lo stanziamento di bilancio.

infine, per quanto riguarda le ulteriori ragioni a supporto della scelta adottata, si rinvia alla Relazione, agli atti, formulata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 201/2022, pubblicata, a fini di trasparenza e pubblicità, sul sito internet dell'Ente.

**Visti:**

- a. la lettera di trasmissione documenti per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e relativo arredo urbano, agli atti Prot. n. 1808 del 01/02/2023;
- b. lo schema di contratto di servizio, posto in atti alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- c. il Progetto Tecnico Prestazionale, posto in atti alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- d. il computo metrico esso pure posto in atti alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

**Atteso** che l'offerta tecnico economica presentata da AMGA e raffigurata negli allegati contrattuali di cui sopra nonché nella Relazione ex art. 14 c. 3 D. Lgs. 201/2022, in atti alla presente deliberazione e che si intende qui richiamata a formarne parte integrante e sostanziale, a motivazione della convenienza e della conformità al pubblico interesse della collettività di cui è ente esponenziale il Comune di Canegrate della proposta stessa;

**Considerato** che il contraente viene selezionato mediante affidamento diretto a società in house, ai sensi degli artt. 5 e 192 del sopracitato D. Lgs. N. 50/2016;

**Atteso** che l'Amministrazione ritiene opportuno, per le ragioni suesposte, l'affidamento del servizio di "Gestione del verde pubblico e relativo arredo urbano" ricorrendo all' "*in house providing*";

**Ritenuto** pertanto di provvedere all'affidamento in house providing, dalla data di perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari fino al 31/12/2028, alla Società AMGA Legnano S.p.A. con sede amministrativa a Legnano in Via Per Busto Arsizio n. 53, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

**Considerato** che:

l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta ed ai suoi allegati in data 21/02/2023 agli atti prot. n. 2887;

gli atti sono stati esaminati e discussi dalla Commissione Consiliare "Gestione del Territorio" nella seduta del 22/02/2023;

**Ritenuta** non applicabile al Contratto la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., con riferimento alla richiesta sia del codice identificativo gara (CIG) sia della documentazione relativa al conto corrente dedicato, secondo quanto stabilito dall'Autorità

Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, aggiornata al D. Lgs. n. 50/2016 con Deliberazione n. 556 del 31 maggio 2017, ed in particolare con il paragrafo 2.5 “Tracciabilità tra soggetti pubblici”, il quale riporta: “(Omissis) Devono ritenersi, parimenti, escluse dall’ambito di applicazione della Legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di Pubbliche Amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell’Ente Pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà. (Omissis)”;

**Visto:**

- Lo Statuto del Comune di Canegrate;
- Lo Statuto di AMGA Legnano S.p.A.;
- La Convenzione ex art. 30 TUEL stipulata tra i Comuni soci di AMGA per l’esercizio del controllo analogo su AMGA Legnano S.p.A. e sulle relative controllate;
- Il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;
- Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- Il D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201.

**Udita** la discussione intervenuta, integralmente riportata su supporto audio;

**Acquisito** il parere di cui all’art. 49 e art. 147 bis del D. LGS. N. 267/2000 riportato in allegato;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Matteo Matteucci – Francesco Capriglione – Christian Fornara – Giovanni Ingrassia), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti;

**DELIBERA**

1. Di prendere atto delle premesse al presente atto, che qui si intendono completamente richiamate e trascritte e costituiscono la motivazione della presente delibera;
2. Di approvare la Relazione ex art. 14 c. 3 D. Lgs. 201/2022, in atti, relativa all’affidamento in argomento;
3. Di pubblicare, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la Relazione sul sito istituzionale dell’Ente e trasmettere la stessa all’ANAC.
4. Di approvare l’affidamento “*in house providing*” del servizio di gestione del verde pubblico e relativo arredo urbano alla società AMGA Legnano S.p.A. con sede amministrativa a Legnano in Via Per Busto Arsizio n. 53 C.F. n. 10811500155 dalla data di perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari fino al 31/12/2028, secondo lo schema di contratto di Servizio, del Progetto Tecnico Prestazionale e del Computo metrico agli atti;

5. Di approvare lo schema di contratto di servizio predisposto per regolamentare l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e relativo arredo urbano alla Società AMGA Legnano S.p.A., che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. Di demandare, per quanto di competenza, ai responsabili di area ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Matteo Matteucci – Francesco Capriglione – Christian Fornara – Giovanni Ingrassia), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 267/2000.

*Allegati:*

- *Lettera trasmissione documenti contratto Canegrate anni 2023-2028, agli atti Prot. n.1808 del 01/02/2023;*
- *Progetto Tecnico Prestazionale;*
- *Computo metrico;*
- *Schema di contratto di servizio;*
- *Relazione ex art. 14 c. 3 D. Lgs. 201/2022.*
- *Parere di cui agli artt. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;*
- *Parere Organo di Revisione del 21/02/2023 prot. n. 2887.*